

**CONVENZIONE**  
**ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 276/03**

Premesso che:

- a. è stata stipulata nell'ambito territoriale della Provincia di Rovigo, una Convenzione Quadro ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D. lgs 276/03, nella quale sono stati individuati i criteri per la stipula della presente convenzione;
- b. con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie esprimono la volontà di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, sperimentando lo strumento offerto dall'art. 14 del D.Lgs. 276/03, nell'ambito degli obblighi occupazionali previsti dall'art. 3 della L.68/99;

**TRA**

La Provincia di Rovigo - Ufficio Collocamento Mirato Disabili (di qui in poi denominata "la Provincia"), rappresentata da .....  
in qualità di ..... dell'Area Personale e Lavoro

**E**

La ditta .....  
(di qui in poi denominato "il datore di lavoro"); con sede legale in  
....., via .....,  
Cod. Fiscale ....., rappresentata da .....  
in qualità di .....

**E**

La Cooperativa Sociale ..... con sede legale in  
....., via ....., Cod. Fiscale.....,  
iscrizione all'albo delle Società cooperative n. .... del .....,  
iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali Sezione B n. .... del  
....., rappresentata da ..... in qualità di .....

oppure

Il Consorzio di Cooperative Sociali ..... (d'ora in poi  
denominato "cooperativa sociale") con sede legale in .....,  
via ....., Cod. Fiscale ....., iscrizione  
all'albo delle Società cooperative n. .... del ....., iscrizione  
all'albo regionale delle cooperative sociali Sezione C n. .... del .....,  
rappresentata da ..... in qualità di .....

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. Al datore di lavoro attraverso il conferimento della commessa alla cooperativa sociale, ai sensi della Convenzione quadro ex art. 14 del D.Lgs. 276/03 del 28/12/2006 e nei limiti dell'art.5.5 della stessa, verrà riconosciuto l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.3 L. 68/99 per n. \_\_\_\_ disabili. Pertanto, il datore di lavoro si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n. .... lavoratori disabili nella Cooperativa sociale di cui alle premesse, ad affidare alla cooperativa sociale le commesse di lavoro individuate con il separato contratto di affidamento in forma scritta nel rispetto dei criteri definiti nella convenzione quadro ex art. 14 del D.Lgs. 276/03, di cui all'accordo del 28/12/2006, di cui le parti, con la firma della presente, dichiarano di

avere piena e completa conoscenza. Il suddetto contratto di affidamento della commessa sarà consegnato in copia autentica all'Ufficio Collocamento Disabili della Provincia di Rovigo a cura del datore di lavoro committente.

La presente convenzione avrà durata pari alla durata della commessa, quale essa risulti dal suddetto contratto, e comunque non superiore a 24 mesi.

2. Il datore di lavoro dovrà fornire le commesse concordate alla cooperativa entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione. La cooperativa sociale si impegna ad effettuare entro e non oltre 30 giorni dal conferimento delle commesse l'assunzione di n. .... disabili, ai sensi dell'art. 5.4 della Convenzione quadro, che a giudizio del Comitato Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68/99, presentino particolari caratteristiche e gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Sulla base dei predetti criteri, il Servizio di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia, in raccordo con i Servizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS territoriali, curano l'inserimento in cooperativa sociale dei disabili, che devono prestare idoneo consenso, secondo un progetto personalizzato di inserimento, condiviso e sottoscritto da tutte le parti interessate (Provincia, SIL e Cooperativa Sociale o Consorzio) La convenzione ha per oggetto effettivi nuovi inserimenti di disabili in cooperativa, assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e/o parziale, rapportato alla durata della commessa.
3. Il datore di lavoro è tenuto a documentare l'effettivo conferimento della commessa, producendo al Servizio di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia apposita dichiarazione, sottoscritta congiuntamente con la cooperativa sociale, entro dieci giorni dall'attivazione.
4. La cooperativa sociale si impegna a corrispondere al/i lavoratore/i disabile/i assunto/i ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. della cooperativa sociale o del settore di attività, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dal/i disabile/i assunto/i e a rispettare le norme nazionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
5. La cooperativa sociale s'impegna ad effettuare le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità individuate nell'atto di affidamento di cui al punto 4.
6. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere alla cooperativa sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi definiti nel separato contratto di affidamento della commessa, di cui ai punti 5.2 e 5.3 della Convenzione Quadro.
7. Al datore di lavoro è riconoscibile la quota di copertura dell'obbligo solo se ha già assolto o si è impegnato ad assolvere, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione di programma ex art. 11, co. 1, L. 68/99, la rimanente parte degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili.
8. Qualora il datore di lavoro ritenga non soddisfacente l'attività prestata dalla cooperativa sociale in esecuzione di quanto convenuto nel separato atto scritto, nonché nel presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla cooperativa sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento il committente potrà risolvere il contratto con il preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.
9. Qualora il datore di lavoro non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento nei termini previsti dal contratto di affidamento di cui al punto 1, la cooperativa sociale

contesterà il mancato adempimento e assegnerà al datore di lavoro un congruo termine per la regolarizzazione dei pagamenti. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento la cooperativa sociale potrà risolvere il contratto con preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

10. Qualora entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o entro i successivi 30 la cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i soggetto/i disabile/i, l'Ufficio potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla cooperativa sociale.
11. In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, il datore di lavoro, ricevutane comunicazione dall'Ufficio competente, dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati; in caso contrario il datore di lavoro sarà ritenuto inadempiente all'obbligo di assunzione.
12. L'Ufficio competente si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.
13. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro stipulata in data 28.12.2006 ed alle vigenti disposizioni di legge.
14. Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Rovigo con espressa esclusione degli altri Tribunali.

Rovigo, \_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

La Cooperativa sociale

\_\_\_\_\_

La Provincia di Rovigo

\_\_\_\_\_

Allegati:

- Copia autentica del contratto di affidamento della commessa ove già sottoscritto (a cura del datore di lavoro committente). In caso contrario il contratto dovrà essere trasmesso entro e non oltre 10gg dalla stipulazione;
- Attestazione di adesione rilasciata dall'associazione di appartenenza, datoriale o di cooperative (a cura del datore di lavoro e della cooperativa);
- Progetto individualizzato di inserimento (a cura della cooperativa sociale);
- Copia dello Statuto della cooperativa sociale (a cura della cooperativa sociale);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 19, 46 e 47 DPR 445/00) di iscrizione all'albo delle società cooperative e all'albo regionale ex art. 9 L. 381/91 (a cura della cooperativa sociale);
- (Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio): Elenco delle cooperative sociali di tipo B coinvolte nella realizzazione del progetto;
- Autocertificazione relativa all'assenza di procedure concorsuali a carico della cooperativa sociale e all'assolvimento degli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti acquisizioni di commesse ai sensi della presente convenzione, salvo oggettivo impedimento valutato dalla Provincia con il supporto, ove necessario, del Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b), della legge 68/99 (a cura della cooperativa sociale).